

“Istituzione della giornata regionale della memoria delle Regie Patenti del 1848”

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nel rispetto e in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili dell'uomo, promuove la cultura del riconoscimento delle libertà di coscienza, di religione e di pensiero.
2. La Regione, in attuazione dell'articolo 19 della Costituzione italiana, promuove il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
3. La Regione, in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto regionale, favorisce la conoscenza della storia piemontese, in particolare del lungo e travagliato percorso di riconoscimento dei diritti di cittadinanza delle minoranze religiose.

Art. 2. (Istituzione della giornata regionale della memoria delle Regie Patenti del 1848)

1. La Regione istituisce la giornata regionale della memoria delle Regie Patenti del 1848, da celebrarsi ogni anno il 17 febbraio, in ricordo della firma da parte di Carlo Alberto delle Regie Lettere Patenti, che ponevano fine a secoli di discriminazione e persecuzione, riconoscendo i diritti civili e la cittadinanza alle persone appartenenti alla minoranza religiosa valdese nonché il 29 marzo 1848 a quelle di religione ebraica.
2. In un'Italia in cui le identità religiose e culturali sono in continua evoluzione, la Regione sottolinea il principio dell'eguale libertà delle confessioni religiose e il carattere di laicità delle istituzioni pubbliche.

Art. 3. (Iniziative e attività di promozione della giornata regionale della memoria delle Regie Patenti del 1848)

1. La Regione, in occasione della giornata regionale della memoria delle Regie Patenti del 1848, promuove, iniziative e attività di:
 - a) informazione, sensibilizzazione, formazione e cura della memoria storica delle libertà riconosciute nel 1848 in Piemonte, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni;
 - b) conoscenza dei luoghi del Piemonte, storicamente e culturalmente significativi nel percorso di riconoscimento dei diritti delle minoranze religiose;
 - c) promozione del valore della libertà di coscienza, di religione e di pensiero, con particolare riferimento ai paesi del mondo in cui la libertà religiosa è ancora negata e alle fedi religiose che in Italia non hanno ancora ottenuto un riconoscimento.
2. La Regione, in occasione della giornata regionale della memoria delle Regie Patenti del 1848, valorizza le celebrazioni e le iniziative culturali promosse dalla comunità valdese, dalla comunità ebraica del Piemonte e dalle altre minoranze religiose presenti sul territorio.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Centro Gianni Oberto, istituito con legge regionale 22 aprile 1980, n. 24, approva annualmente il programma delle iniziative ed attività della giornata regionale della memoria delle Regie Patenti del 1848.

Art. 4 (Disposizioni finanziarie)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Al finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge, si provvede con le risorse già disponibili nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, a valere sul capitolo 170000, nel quale sono stanziati le risorse trasferite annualmente dalla Giunta al Consiglio regionale, senza maggiori oneri per il bilancio regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sulla base della programmazione delle attività, è autorizzato ad adottare gli atti relativi al finanziamento delle attività previste in attuazione della presente legge.